

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente a firma unica: DETERMINAZIONE n° 7130 del 02/07/2010

Proposta: DPG/2010/7668 del 02/07/2010

Struttura proponente: SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

Oggetto: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ RELATIVA ALLA VARIANTE CARTOGRAFICA E NORMATIVA ALL'AREA A RISCHIO DI FRANA (ART. 12 DEL P.S.R.I. DELL'AUTORITÀ DEI BACINI REGIONALI ROMAGNOLI) DENOMINATA "BELLAVISTA", IN COMUNE DI BERTINORO (FC). (D.LGS. 152/06, ART. 12)

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Firmatario: ALESSANDRO DI STEFANO in qualità di Responsabile di servizio

Luogo di adozione: BOLOGNA data: 02/07/2010

SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE IL RESPONSABILE

PREMESSO CHE:

- 1.1 il Comitato Istituzionale dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli ha adottato in data 25 marzo 2010, con delibera n. 3/1, la *Variante cartografica e normativa all'area a rischio di frana (art. 12 del P.S.R.I. dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli) denominata "Bellavista", in Comune di Bertinoro (FC)*;
- 1.2 la *Variante cartografica e normativa all'area a rischio di frana (art. 12 del P.S.R.I. dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli) denominata "Bellavista", in Comune di Bertinoro (FC)* è stata sottoposta a procedura di evidenza pubblica;
- 1.3 la *Variante cartografica e normativa all'area a rischio di frana (art. 12 del P.S.R.I. dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli) denominata "Bellavista", in Comune di Bertinoro (FC)* deve essere approvata da parte della Regione Emilia – Romagna;
- 1.4 la *Variante cartografica e normativa all'area a rischio di frana (art. 12 del P.S.R.I. dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli) denominata "Bellavista", in Comune di Bertinoro (FC)* non costituisce revisione sostanziale dei contenuti del vigente Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dei Bacini Regionali Romagnoli che è stato approvato dalla Giunta della Regione Emilia – Romagna con deliberazione n. n. 350 del 17/03/2003, e successivamente soggetto variante normativa approvata dalla Regione con deliberazione della Giunta n. 144 del 16/02/2009;
- 1.5 la *Variante cartografica e normativa all'area a rischio di frana (art. 12 del P.S.R.I. dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli) denominata "Bellavista", in Comune di Bertinoro (FC)* interessa il territorio dei Bacini Regionali Romagnoli, della Provincia di Forlì - Cesena e del Comune di Bertinoro;
- 1.6 la *Variante cartografica e normativa all'area a rischio di frana (art. 12 del P.S.R.I. dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli) denominata "Bellavista", in Comune di Bertinoro (FC)* conferma gli obiettivi del vigente Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (PSRI):
 - la riduzione del rischio idrogeologico, il riequilibrio del territorio ed il suo utilizzo nel rispetto del suo Stato, della sua tendenza evolutiva e delle sue potenzialità d'uso;
 - la riduzione del rischio idraulico e il raggiungimento di livelli di rischio socialmente accettabili;

- la individuazione, la salvaguardia e la valorizzazione delle aree di pertinenza fluviale in base alle caratteristiche morfologiche, naturalistico–ambientali e idrauliche.
- 1.7 la *Variante cartografica e normativa all'area a rischio di frana (art. 12 del P.S.R.I. dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli) denominata "Bellavista", in Comune di Bertinoro (FC)* riguarda le zonizzazioni e normativa di una perimetrazione situata in Comune di Bertinoro;
 - 1.8 la proposta di revisione normativa e della zonizzazione dell'area a rischio frana oggetto di variante è emersa su richiesta del Comune di Bertinoro, sulla base della necessità di rendere la perimetrazione più aderente al reale assetto idrogeologico della zona;
 - 1.9 gli elaborati della *Variante cartografica e normativa all'area a rischio di frana (art. 12 del P.S.R.I. dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli) denominata "Bellavista", in Comune di Bertinoro (FC)* sono i seguenti:
 - Scheda normativa (art. 12 quater);
 - Tavola Perimetrazione Aree a rischio di frana – (scala 1:5000);
 - Rapporto ambientale preliminare;

2 DATO ATTO CHE:

- 2.1 l'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli con nota prot. 171 dell'1 aprile 2010, a firma del Segretario generale (acquisita al PG. 2010. 0110747 del 21 aprile 2010 della Regione Emilia – Romagna), ha trasmesso al Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia – Romagna la variante relativa alla *Variante cartografica e normativa all'area a rischio di frana (art. 12 del P.S.R.I. dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli) denominata "Bellavista", in Comune di Bertinoro (FC)* ed il Relativo Rapporto ambientale preliminare al fine dello svolgimento della procedura di Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/06, come modificato dal D. Lgs. 4/08;
- 2.2 la *Variante cartografica e normativa all'area a rischio di frana (art. 12 del P.S.R.I. dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli) denominata "Bellavista", in Comune di Bertinoro (FC)* adottata, comprensiva dei contenuti del Rapporto Preliminare, è stata messa a disposizione dall'Autorità di Bacino del Reno, e sul sito WEB della Regione Emilia - Romagna, a partire dal 12 maggio 2010, per 30 giorni consecutivi;
- 2.3 Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia – Romagna, con nota PG. 2010. 0127978 dell'11 maggio 2010, ha messo a disposizione la suddetta variante relativa alla *Variante cartografica e normativa all'area a rischio di frana (art. 12 del P.S.R.I. dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli) denominata "Bellavista", in Comune di Bertinoro (FC)* ed il relativo Rapporto ambientale preliminare, al fine dell'espressione entro 30 giorni delle proprie valutazioni, ai soggetti competenti in materia ambientali, così individuati:
 - Regione Emilia – Romagna (Servizio Parchi e Risorse Forestali, Servizio Tecnico Bacino di Romagna, Servizio Difesa del Suolo, della Costa, Bonifica);
 - Provincia di Forlì - Cesena;

- Comune di Bertinoro;
- Comunità Montana Appennino Forlivese;
- Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Province di Ravenna, Ferrara, Forlì - Cesena;
- ARPA, Sezione di Forlì – Cesena;
- AUSL di Forlì;

2.4 ARPA, Sezione provinciale di Forlì - Cesena, con nota prot. 2010/4483 del 21 maggio 2010, acquisita agli atti al PG. 2010. 0143779 del 28 maggio 2010 della Regione Emilia – Romagna, comunica che in merito all’oggetto, esaminata la documentazione inoltrata, per quanto di competenza, si ritiene che la variante non necessiti di essere sottoposta a VAS;

2.5 né entro la scadenza né successivamente sono pervenute al Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia - Romagna, ulteriori considerazioni e valutazioni sulla *Variante cartografica e normativa all’area a rischio di frana (art. 12 del P.S.R.I. dell’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli) denominata “Bellavista”, in Comune di Bertinoro (FC)* e sul relativo Rapporto ambientale preliminare;

3 RITENUTO CHE:

3.1 in relazione all’entrata in vigore del D. Lgs 152/06 a seguito delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 4/08, è necessario, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D. Lgs. n. 152 del 2006, sottoporre la *Variante cartografica e normativa all’area a rischio di frana (art. 12 del P.S.R.I. dell’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli) denominata “Bellavista”, in Comune di Bertinoro (FC)* alla Verifica di Assoggettabilità di cui all’art. 12 del medesimo D. Lgs. n. 152 del 2006, come modificato dal D. Lgs. 4/08;

3.2 l’autorità competente alla Verifica di Assoggettabilità di cui all’art. 12 del medesimo D. Lgs. n. 152 del 2006, come modificato dal D. Lgs. 4/08, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della L.R. n. 9 del 2008, è individuata nella Regione Emilia – Romagna;

3.3 ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1392 del 8 settembre 2008, il Servizio Valutazione Impatto Ambientale e Promozione sostenibilità Ambientale è stato, ai sensi dell’art. 1, della L.R. 13 giugno 2008, n. 9, individuato quale struttura competente per la valutazione ambientale di piani e programmi di competenza regionale;

3.4 ai sensi della medesima deliberazione della Giunta regionale n. 1392 del 8 settembre 2008, per i piani e programmi approvati dalla Regione di cui all’art. 1 della L.R. 9 del 2008 il provvedimento di Verifica di Assoggettabilità e il parere motivato in merito alla valutazione ambientale di cui rispettivamente all’art. 12, comma 4 e all’art. 15, comma 1 del D. Lgs 152 del 2006 siano espressi tramite determinazione del Responsabile del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale;

3.5 il Rapporto Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità di cui all’art. 12 del D. Lgs. n. 152 del 2006, come modificato dal D. Lgs. 4/08, della *Variante cartografica e normativa all’area a rischio di frana (art. 12 del P.S.R.I. dell’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli) denominata “Bellavista”, in Comune di Bertinoro (FC)*, è sufficientemente approfondito

nell'individuare gli impatti ambientali attesi dall'attuazione della stessa variante al piano, svolgendo adeguatamente le funzioni indicate nell'art. 12 del D. Lgs 152 del 2006, come modificato dal D. Lgs. 4/08;

4 CONSIDERATO CHE:

- 4.1 la revisione della perimetrazione riguarda un'area in Comune di Bertinoro, denominata "Capoluogo Lott. Bellavista", a valle del centro abitato di Bertinoro, su di un versante esposto ad est, in sinistra idrografica del Torrente Bevano;
- 4.2 la variante tiene conto degli approfondimenti tecnici eseguiti da un apposito studio sull'area, delle indagini geognostiche eseguite nei vari anni sul sito di Bellavista, dei rilievi di approfondimento delle aree in dissesto eseguiti dal Servizio Geologico della Regione Emilia-Romagna e dell'approvazione deliberazione della Giunta Regionale n. 144 del 16.02.2009 in cui si approva la variante normativa al "Titolo III - Assetto idrogeologico del PAI dei Bacini Regionali Romagnoli", che introduce, tra l'altro, l'art. 12 quater "Perimetrazione delle aree rischio di frana sottoposte a specifici approfondimenti geologici";
- 4.3 si propone conseguentemente la modifica alla zonizzazione dell'area in oggetto, in particolare sostituendo le zone 1 e 2 con una nuova zonizzazione più articolata, comprensiva di relativa normativa (art. 12 quater "Perimetrazioni delle aree a rischio di frana sottoposte a specifici approfondimenti geognostici"), costituita da:
 - "Zona 1b – Area con pericolosità molto elevata", dove sono in atto dissesti significativi;
 - "Zona 2b – Area con pericolosità elevata", di possibile coinvolgimento o dove risulta elevata la probabilità che si possano attivare fenomeni di dissesto;
 - "Zona 3b – Area con pericolosità media", dove la pericolosità può essere mitigata a seguito di opportuni interventi di difesa del suolo;

5 CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- 5.1 la *Variante cartografica e normativa all'area a rischio di frana (art. 12 del P.S.R.I. dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli) denominata "Bellavista", in Comune di Bertinoro (FC)* specifica elementi che dovranno essere considerati nel PTCP della Provincia di Forlì - Cesena e nel PSC del Comune di Bertinoro;
- 5.2 le zonizzazioni di rischio da frana, oltre a prevedere limitazioni urbanistiche, prevedono anche norme relative agli interventi sulla rete infrastrutturale (elettrodotti, gasdotti, strade, fognature, ecc.);
- 5.3 il PTCP della Provincia di Forlì - Cesena, ai sensi del Titolo VII delle Norme Tecniche di Attuazione, costituisce, per le disposizioni normative di cui al Titolo III (Assetto Idrogeologico) delle Norme Tecniche di Attuazione del P.S.R.I. dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, nonché per le individuazioni grafiche contenute nella tav. 4 e 5 del PTCP a cui le predette norme fanno riferimento, la disciplina di coordinamento e di

attuazione dei piani stralcio di bacino dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, che mantengono comunque la loro validità ed efficacia;

- 5.4 i contenuti della *Variante cartografica e normativa all'area a rischio di frana (art. 12 del P.S.R.I. dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli) denominata "Bellavista", in Comune di Bertinoro (FC)*, per l'integrazione delle considerazioni ambientali, appare coerente con gli obiettivi di sviluppo sostenibile; in particolare appaiono coerenti con il Piano di Azione Ambientale per un Futuro Sostenibile 2008-2010, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con delibera n. 204 del 3 dicembre 2008, che pone tra i suoi obiettivi operativi anche il seguente: "Attuare la mitigazione del rischio nei territori in cui ci sono significative interferenze tra i dissesti di versante e la presenza di centri abitati e/o di infrastrutture e beni di particolare rilevanza, a partire dalle situazioni a più elevato rischio idrogeologico indicate nella pianificazione di bacino";
- 5.5 i contenuti della *Variante cartografica e normativa all'area a rischio di frana (art. 12 del P.S.R.I. dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli) denominata "Bellavista", in Comune di Bertinoro (FC)*, appare coerente con la normativa comunitaria nel settore dell'ambiente; attualmente la pianificazione di bacino non costituisce attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente, in quanto le Autorità di bacino distrettuali previste dall'art. 63 del D. Lgs. 152/2006, recepimento della Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE, non sono ancora state costituite; tuttavia si sottolinea che gli obiettivi del Piano Stralcio, all'interno del quale si inquadra la presente variante, sono coerenti con le più recenti politiche di pianificazione ambientale a livello europeo; in particolare, il Piano Stralcio è coerente ed anticipa quanto introdotto con la Strategia Tematica per la Protezione del Suolo dell'Unione Europea; tale progetto intende arrestare i processi di degrado del suolo in corso, basandosi sul mantenimento delle sue funzioni nel contesto dell'uso sostenibile, della protezione dalle minacce e la mitigazione dei loro effetti, nonché sul recupero ed il restauro dei suoli degradati; tra i processi prioritari che minacciano la salute del suolo sono indicati l'erosione, la diminuzione di materia organica, l'impermeabilizzazione, la diminuzione della biodiversità, le frane;
- 5.6 i contenuti della *Variante cartografica e normativa all'area a rischio di frana (art. 12 del P.S.R.I. dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli) denominata "Bellavista", in Comune di Bertinoro (FC)* disciplinano direttamente le componenti ambientali in attuazione del quadro normativo vigente rappresentato dalle norme contenute nella legge quadro del 18 maggio 1989 n. 183;

6 VALUTATO CHE:

- 6.1 nel Rapporto ambientale preliminare per la Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 152 del 2006, come modificato dal D. Lgs. 4/08, viene dato conto degli effetti derivanti dalla attuazione della *Variante cartografica e normativa all'area a rischio di frana (art. 12 del P.S.R.I. dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli) denominata "Bellavista", in Comune di Bertinoro (FC)*;

- 6.2 dagli elaborati emerge che la *Variante cartografica e normativa all'area a rischio di frana (art. 12 del P.S.R.I. dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli) denominata "Bellavista", in Comune di Bertinoro (FC)* comporta esclusivamente un aggiornamento di revisione delle aree da assoggettare a tutela per la gestione del rischio idrogeologico, in coerenza con quanto già indicato nel Piano Stralcio di Rischio Idrogeologico (P.S.R.I.), e non determina sul territorio della Regione Emilia - Romagna impatti ambientali significativi, sia di tipo diretto sia di tipo indiretto;
- 6.3 conseguentemente, nella documentazione della *Variante cartografica e normativa all'area a rischio di frana (art. 12 del P.S.R.I. dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli) denominata "Bellavista", in Comune di Bertinoro (FC)* non sono stati evidenziati, sul territorio della Regione Emilia - Romagna, effetti negativi sull'ambiente, bensì una maggiore congruenza tra lo stato reale dei luoghi e la zonizzazione stessa;
- 6.4 la normativa proposta (art. 12 quater "Perimetrazioni delle aree a rischio di frana sottoposte a specifici approfondimenti geognostici") prevede, tra le altre cose, che nelle zone siano consentiti solo determinate tipologie di interventi, tra i quali in linea di massima sono ammessi i seguenti:
- "Zona 1b": interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria, consolidamento e sistemazione di movimenti franosi;
 - "Zona 2b": interventi ammessi per la zona 1b, manutenzione straordinaria, interventi di ampliamento nella misura complessiva del 20% della cubatura;
 - "Zona 3b": interventi ammessi per le zone 1b e 2b, interventi di ristrutturazione edilizia, edifici e opere strutturali di contenimento, nuove urbanizzazioni (PUA ai sensi della LR n. 20/2000);
- 6.5 in particolare risulta necessario che tali PUA ammessi in "Zona 3b" prevedano tutti gli interventi necessari alla messa in sicurezza dell'area e contengano le regole e prescrizioni costruttive dei nuovi edifici e dell'assetto idrogeologico della zona, a seguito di una adeguata indagine geologica e dell'installazione di una rete di monitoraggio che preveda un congruo periodo di osservazione;
- 6.6 risulta altresì necessario che nelle zone 1b, 2b e 3b, nel rispetto delle limitazioni previste per ciascuna zona, gli interventi ammessi siano vincolati dalle seguenti prescrizioni:
- dovrà essere predisposto un adeguato allontanamento delle acque superficiali e sotterranee attraverso congrue opere di canalizzazione, al fine di evitare gli effetti dannosi dovuti al ruscellamento diffuso e ridurre i processi di infiltrazione;
 - dovrà essere programmata una verifica almeno annuale dello stato di conservazione e tenuta delle reti (acquedotto, fognatura, gas, etc.) ed eventuali ripristini dovranno essere eseguiti con materiali a tenuta anche in presenza di sollecitazioni e deformazioni da movimenti gravitativi, e dovranno essere posti all'interno di alloggiamenti ispezionabili per tutta la loro lunghezza;
 - ogni nuovo intervento dovrà essere eseguito in modo tale da inibire grosse alterazioni dello stato di equilibrio geostatico dei terreni, evitando, in particolare, gravosi riporti di terreno anche temporanei;
 - le fasi progettuali dovranno avvenire nel rispetto del D.M. 11 marzo 1988 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii e delle

- scarpate,...” e successive modifiche ed integrazioni, nonché nel rispetto della normativa vigente in materia sismica;
- tutti i progetti relativi ai sistemi di monitoraggio, alle opere di consolidamento ed infrastrutturali (sistemi fognari, rete gas ed acquedottistica etc.) devono essere corredati da un piano di controllo e di manutenzione con indicazione delle scansioni temporali dei controlli, delle prevedibili risorse economiche necessarie e dei soggetti responsabili dei controlli e delle manutenzioni;

7 RITENUTO, ALTRESI', CHE:

- 7.1 la *Variante cartografica e normativa all'area a rischio di frana (art. 12 del P.S.R.I. dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli) denominata "Bellavista", in Comune di Bertinoro (FC)*, ai sensi dell'art.12, comma 4, del D. Lgs. 152/06, sia da escludere dal procedimento di V.A.S. di cui agli articoli da 13 a 18 del medesimo Decreto, in quanto non si ravvisano rilevanti effetti significativi negativi sull'ambiente, a condizione che sia rispettato quanto riportato ai punti successivi;
- 7.2 dovranno essere previste tutte le soluzioni e accorgimenti descritti negli elaborati di variante e nel Rapporto ambientale preliminare, finalizzati a ridurre e/o mitigare gli impatti ambientali;
- 7.3 in particolare, come previsto in normativa (art. 12 quater "Perimetrazioni delle aree a rischio di frana sottoposte a specifici approfondimenti geognostici"):
- i PUA ammessi in "Zona 3b" dovranno prevedere tutti gli interventi necessari alla messa in sicurezza dell'area e contenere le regole e prescrizioni costruttive dei nuovi edifici e dell'assetto idrogeologico della zona, a seguito di una adeguata indagine geologica e dell'installazione di una rete di monitoraggio che preveda un congruo periodo di osservazione;
 - gli interventi ammessi nelle zone 1b, 2b e 3b, nel rispetto delle limitazioni previste per ciascuna zona, dovranno essere vincolati dalle prescrizioni riportate negli alinea seguenti:
 - dovrà essere predisposto un adeguato allontanamento delle acque superficiali e sotterranee attraverso congrue opere di canalizzazione, al fine di evitare gli effetti dannosi dovuti al ruscellamento diffuso e ridurre i processi di infiltrazione;
 - dovrà essere programmata una verifica almeno annuale dello stato di conservazione e tenuta delle reti (acquedotto, fognatura, gas, etc.) ed eventuali ripristini dovranno essere eseguiti con materiali a tenuta anche in presenza di sollecitazioni e deformazioni da movimenti gravitativi, e dovranno essere posti all'interno di alloggiamenti ispezionabili per tutta la loro lunghezza;
 - ogni nuovo intervento dovrà essere eseguito in modo tale da inibire grosse alterazioni dello stato di equilibrio geostatico dei terreni, evitando, in particolare, gravosi riporti di terreno anche temporanei;
 - le fasi progettuali dovranno avvenire nel rispetto del D.M. 11 marzo 1988 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii e delle scarpate,...” e successive modifiche ed integrazioni, del DM 14 gennaio 2008 "Norme Tecniche per le costruzioni", nonché nel rispetto della normativa vigente in materia sismica;

- tutti i progetti relativi ai sistemi di monitoraggio, alle opere di consolidamento ed infrastrutturali (sistemi fognari, rete gas ed acquedottistica etc.) devono essere corredati da un piano di controllo e di manutenzione con indicazione delle scansioni temporali dei controlli, delle prevedibili risorse economiche necessarie e dei soggetti responsabili dei controlli e delle manutenzioni;
- 7.4 ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 152/08, dovrà essere previsto un monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia delle nuove perimetrazioni proposte, individuando strumenti, risorse, e tempistiche da adottare;
- 7.5 i progetti degli interventi previsti conseguentemente alla variante, qualora inseriti negli Allegati III e IV alla parte seconda del D. Lgs. 152/06, dovranno essere sottoposti alle procedure di verifica (screening) o alle procedure di VIA ai sensi delle vigenti disposizioni normative, al fine di definire la migliore e specifica determinazione degli impatti ambientali e delle necessarie misure di mitigazione e/o compensazione;

ATTESTATA la regolarità amministrativa

Tutto ciò premesso, dato atto, considerato, valutato e ritenuto;

D E T E R M I N A:

- a) di escludere la *Variante cartografica e normativa all'area a rischio di frana (art. 12 del P.S.R.I. dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli) denominata "Bellavista", in Comune di Bertinoro (FC)*, ai sensi dell'art.12, comma 4, del D. Lgs. 152/06, come modificato dal D. Lgs. 4/08, dal procedimento di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del medesimo Decreto, in quanto non si ravvisano rilevanti effetti negativi significativi sull'ambiente, a condizione che sia rispettato quanto riportato ai punti successivi;
- 1) dovranno essere previste tutte le soluzioni e accorgimenti descritti negli elaborati di variante e nel Rapporto ambientale preliminare, finalizzati a ridurre e/o mitigare gli impatti ambientali;
 - 2) in particolare, come previsto in normativa (art. 12 quater "Perimetrazioni delle aree a rischio di frana sottoposte a specifici approfondimenti geognostici"):
 - i PUA ammessi in "Zona 3b" dovranno prevedere tutti gli interventi necessari alla messa in sicurezza dell'area e contenere le regole e prescrizioni costruttive dei nuovi edifici e dell'assetto idrogeologico della zona, a seguito di una adeguata indagine geologica e dell'installazione di una rete di monitoraggio che preveda un congruo periodo di osservazione;
 - gli interventi ammessi nelle zone 1b, 2b e 3b, nel rispetto delle limitazioni previste per ciascuna zona, dovranno essere vincolati dalle prescrizioni riportate negli alinea seguenti:
 - dovrà essere predisposto un adeguato allontanamento delle acque superficiali e sotterranee attraverso congrue opere di canalizzazione, al fine di evitare gli effetti dannosi dovuti al ruscellamento diffuso e ridurre i processi di infiltrazione;
 - dovrà essere programmata una verifica almeno annuale dello stato di conservazione e tenuta delle reti (acquedotto, fognatura, gas, etc.) ed eventuali ripristini dovranno

essere eseguiti con materiali a tenuta anche in presenza di sollecitazioni e deformazioni da movimenti gravitativi, e dovranno essere posti all'interno di alloggiamenti ispezionabili per tutta la loro lunghezza;

- ogni nuovo intervento dovrà essere eseguito in modo tale da inibire grosse alterazioni dello stato di equilibrio geostatico dei terreni, evitando, in particolare, gravosi riporti di terreno anche temporanei;
 - le fasi progettuali dovranno avvenire nel rispetto del D.M. 11 marzo 1988 “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii e delle scarpate,...” e successive modifiche ed integrazioni, del DM 14 gennaio 2008 “Norme Tecniche per le costruzioni”, nonché nel rispetto della normativa vigente in materia sismica;
 - tutti i progetti relativi ai sistemi di monitoraggio, alle opere di consolidamento ed infrastrutturali (sistemi fognari, rete gas ed acquedottistica etc.) devono essere corredati da un piano di controllo e di manutenzione con indicazione delle scansioni temporali dei controlli, delle prevedibili risorse economiche necessarie e dei soggetti responsabili dei controlli e delle manutenzioni;
- 3) ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 152/08, dovrà essere previsto un monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia delle nuove perimetrazioni proposte, individuando strumenti, risorse, e tempistiche da adottare;
- 4) i progetti degli interventi previsti conseguentemente alla variante, qualora inseriti negli Allegati III e IV alla parte seconda del D. Lgs. 152/06, dovranno essere sottoposti alle procedure di verifica (screening) o alle procedure di VIA ai sensi delle vigenti disposizioni normative, al fine di definire la migliore e specifica determinazione degli impatti ambientali e delle necessarie misure di mitigazione e/o compensazione;

- b) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, del D. Lgs 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08, copia del presente atto all'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli;
- c) di pubblicare in estratto la presente determinazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia - Romagna;
- d) di pubblicare la presente determinazione nel sito WEB della Regione Emilia – Romagna.

Arch. Alessandro Maria di Stefano

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Alessandro Di Stefano, Responsabile del SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2010/7668

IN FEDE

Alessandro Di Stefano